

DELIBERA N. 107/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECENTRO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELECENTRO 2”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 3, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”

dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 come da ultimo modificata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione in data 14 ottobre 2010 n. 25/10/DICAM/UDIS – PROC. 25/ML della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità - notificato in data 19 ottobre 2010 - con il quale è stata contestata alla società Telecentro S.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telecentro 2*”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell’art. 3, comma 3, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera dell’Autorità n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, per aver trasmesso le immagini salienti dell’incontro calcistico Genoa – Livorno in data 3 aprile 2010 - dalle ore 21.57,13 alle ore 22.00,40 e dalle ore 22.04,27 alle ore 22.06,20 - nel corso del programma di approfondimento sportivo “*Telefono Amaranto*” andato in onda dalle ore 20.44 circa alle ore 22.15 circa, e poi in replica il 4 aprile 2010 dalle ore 00.01 circa alle ore 01.32 circa, dalle ore 12.07 circa alle ore 13.38 circa e dalle ore 18.03 alle ore 19.34 circa;

VISTA la memoria difensiva pervenuta il 3 novembre 2010 (prot. n. 64799 del 9/11/2010) nella quale si chiede, *in primis*, l’archiviazione del procedimento atteso che la stessa Autorità avrebbe individuato, in un diverso procedimento conclusosi con la delibera n. 311/10/CONS, quale *discrimen* del legittimo esercizio di cronaca “*la significativa prevalenza del commento sulla cronaca*” asserendo che nel programma “*Telefono Amaranto*” si verserebbe in analoga fattispecie. A sostegno, cita quanto statuito dalla Lega nazionale professionisti nei propri regolamenti sull’esercizio del diritto di cronaca in merito all’autorizzazione in differita delle riprese audiovisive nell’ambito di telegiornali e trasmissioni che abbiano contenuto informativo dopo le ore 20.30 se riferite alle partite pomeridiane senza limitazioni in ordine al programma. In subordine, chiede di estendere l’applicazione del beneficio della riduzione della sanzione ad un decimo prevista per le emittenti locali dall’art. 51, comma 5 del Decreto legislativo n. 177/2005 anche alle sanzioni di cui all’art. 5, comma 8, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla difesa di Telecentro S.r.l. in quanto dalla visione della registrazione del programma “*Telefono Amaranto*” è di tutta evidenza la violazione delle disposizioni in rubrica atteso che la trasmissione delle suddette immagini salienti dell’incontro calcistico Genoa – Livorno, senza detenerne i relativi diritti, non è avvenuta per il resoconto di attualità nell’ambito di un “telegiornale” o di un “telegiornale sportivo”, ma nel corso di un programma di approfondimento sportivo con finalità anche di intrattenimento. A tal fine le eventuali indicazioni difformi contenute nei regolamenti adottati dalla Lega nazionale professionisti sono da ritenersi superate dai regolamenti adottati dall’Autorità nell’esercizio delle competenze attribuitele dal decreto legislativo n. 9/2008 e non valgono a mutare la qualificazione dei fatti ad opera dell’Autorità secondo le indicazioni di legge. Peraltro, appare inconferente la citazione della delibera n. 311/10/CONS in quanto attinente a tutt’altra fattispecie, dove non era questione di immagini salienti, ma di modulazione della telecronaca sportiva;

RITENUTO, inoltre, che, con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, allo stato della normativa vigente non appare asseondabile la richiesta della Società in ordine all’applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 52 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest’ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l’emittenza locale. Tuttavia l’Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive in ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggiore clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell’Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l’Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, “*E’ comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell’ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un*

limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera dell'Autorità n. 405/09/CONS dispone che *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali nazionali o locali.”*

RILEVATO che nel corso del programma di approfondimento sportivo *“Telefono Amaro”*, andato in onda il 3 aprile 2010 dalle ore 20.44 circa alle ore 22.15 circa, sono state trasmesse - dalle ore 21.57,13 alle ore 22.00,40 e dalle ore 22.04,27 alle ore 22.06,20 - le immagini salienti della partita Genoa – Livorno disputata il 3 aprile 2010 dalle ore 15.00 circa alle ore 16.50 circa, e che lo stesso programma è andato in onda - in replica - il 4 aprile 2010 dalle ore 00.01 circa alle ore 01.32 circa, dalle ore 12.07 circa alle ore 13.38 circa e dalle ore 18.03 alle ore 19.34 circa del 4 aprile 2010;

CONSIDERATO che la trasmissione delle suddette immagini salienti non è avvenuta per il resoconto di attualità nell'ambito di un *“telegiornale”* o di un *“telegiornale sportivo”*, ma nel corso di un programma di approfondimento sportivo con finalità anche di intrattenimento;

RILEVATO che la società Telecentro S.r.l. non risulta assegnataria dei diritti audiovisivi di trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite dei Campionati di Serie A e di Serie B, ragion per cui la trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite in ambito locale, costituito dalla provincia di Livorno, costituisce una violazione dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la contestata violazione nella

misura pari al minimo edittale in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telecentro S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione rilevata in data 3 aprile 2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecentro S.r.l. con sede legale in Via Fossoli, 31 – 57017 – Collesalveti (LI), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telecentro 2”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 107/11/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.

689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 107/11/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola